

Traduzione<sup>1</sup>

## **Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Tunisina**

Concluso il 23 dicembre 1976

Entrato in vigore con scambio di note del 26 aprile 1977

(Stato 26 aprile 1977)

---

*Il Governo della Confederazione Svizzera*

*e*

*il Governo della Repubblica Tunisina,*

desiderosi d'incrementare la cooperazione economica e di potenziare le relazioni commerciali su una base di parità e di reciproco vantaggio,

*hanno convenuto quanto segue:*

### **Art. 1**

Le Parti Contraenti si sforzeranno d'agevolare e sviluppare, con tutti i mezzi adeguati, gli scambi di merci e servizi tra i due Paesi, nel quadro delle disposizioni e normative in essi vigenti.

### **Art. 2**

Le Parti Contraenti convengono di accordarsi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne i diritti e le formalità doganali, giusta le prescrizioni del GATT.<sup>2</sup>

Tuttavia tal trattamento non si estende ai vantaggi, alle concessioni e alle esenzioni che ciascuna Parte accorda, o accorderà,

- ai Paesi limitrofi, nel traffico di confine e
- ai Paesi partecipi d'un'unione doganale o di una zona di libero scambio, istituita o istituibile;
- e non si estende ai vantaggi che la Repubblica Tunisina accorda o accorderà ai Paesi del Maghreb Arabo.

### **Art. 3**

Le Parti Contraenti esentueranno da dazi ed altri oneri, all'importazione e all'esportazione, e permetteranno che vengano riesportati gli oggetti seguenti:

RU 1977 1261

<sup>1</sup> Dal testo originale francese.

<sup>2</sup> RS 0.632.21

- a) campioni e materiale pubblicitario impiegati per la propaganda commerciale, purché privi di valore commerciale o riesportati;
- b) merci e oggetti utilizzati in prove o dimostrazioni, purché riesportati;
- c) merci e oggetti utilizzati in fiere ed esposizioni, purché riesportati;
- d) ricambi forniti gratuitamente in sostituzione di pezzi difettosi, purché nel periodo di garanzia;
- e) utensili e altro materiale importati dai montatori per montaggi e riparazioni, purché riesportati;
- f) imballaggi contrassegnati, importati per riempitura, purché riesportati alla scadenza d'un termine stabilito.

#### **Art. 4**

Nel quadro del presente accordo, le forniture di merci e servizi vanno eseguite in base a contratti da stipularsi fra le persone fisiche e giuridiche e le società commerciali, conformemente alla normativa vigente nei due Paesi.

Ciascuna Parte Contraente assicurerà, quanto possibile, il libero accesso al proprio mercato interno, per le merci originarie e provenienti dall'altra Parte.

Per le merci ancora sottoposte a licenze o permessi d'importazione, le due Parti autorizzano l'importazione di quelle originarie e provenienti dall'altra Parte.

Per facilitare lo sviluppo dell'interscambio, le merci dei due Paesi, particolarmente interessanti per le Parti, vengono specificate negli elenchi S e T corredanti il presente testo. Gli elenchi rivestono carattere indicativo.

#### **Art. 5**

Per favorire l'ulteriore sviluppo delle loro relazioni commerciali, ciascuna Parte accorda all'altra le necessarie facilitazioni nel partecipare alle fiere e all'organizzazione di esposizioni commerciali.

#### **Art. 6**

I pagamenti delle merci e dei servizi, nel quadro del presente accordo, vanno fatti in divise convertibili.

#### **Art. 7**

L'esame della bilancia commerciale tra i due Paesi partirà, tra l'altro, dalle statistiche delle importazioni pubblicate dai servizi ufficiali delle due Parti.

#### **Art. 8**

È costituita una Commissione mista composta dei rappresentanti delle due Parti ed incaricata di vigilare sul buon funzionamento del presente accordo. La Commissione si adunerà, a domanda dell'una o dell'altra Parte, alternativamente in Svizzera e in

Tunisia. La Commissione esaminerà l'evoluzione dell'interscambio e proporrà, ove occorra, ai due Governi i provvedimenti idonei a migliorare le relazioni economiche e commerciali svizzero-tunisine.

**Art. 9**

Il presente accordo s'applica anche al Principato del Liechtenstein finché questo resterà vincolato alla Svizzera dal trattato d'unione doganale.

**Art. 10**

Scaduto l'accordo, i suoi disposti permarranno in vigore per tutti i contratti stipulati durante la sua validità e non ancora eseguiti alla sua scadenza.

**Art. 11**

Il presente accordo è provvisoriamente applicabile a partire dalla firma. Esso entrerà in vigore allorché le Parti Contraenti si saranno notificate l'adempimento delle formalità costituzionali previste per la conclusione e la vigenza dei trattati internazionali.

Il presente accordo è concluso per il periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1977.

Esso verrà tacitamente rinnovato di anno in anno, sempreché l'una o l'altra Parte non l'abbia disdetto per scritto tre mesi prima della scadenza.

**Art. 12**

Il presente accordo abroga o sostituisce il Protocollo sulla nazione più favorita, del 26 ottobre 1957<sup>3</sup> e l'accordo commerciale tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Tunisina, firmato il 2 dicembre 1961<sup>4</sup>, salvo restando il Protocollo dell'Accordo commerciale concernente i trasferimenti delle assicurazioni e riassicurazioni, concluso in Berna il 15 novembre 1963.<sup>5</sup>

Fatto a Berna, il 23 dicembre 1976, in doppio originale in lingua francese.

Per il Governo  
della Confederazione Svizzera:

E. Moser

Per il Governo  
della Repubblica Tunisina:

T. Smida

<sup>3</sup> RU 1958 266

<sup>4</sup> RU 1962 1529

<sup>5</sup> RS 0.946.297.581.1

## **Elenco indicativo dei prodotti d'origine svizzera esportabili in Tunisia**

- Prodotti agricoli  
segnatamente, bestiame d'allevamento, latti dietetici, concentrati, pastorizzati ecc., formaggi a pasta dura o in scatola, mele e pere da tavola, grassi e oli, cacao e suoi derivati, preparati alimentari, tabacchi lavorati
- Prodotti chimici  
segnatamente, farmaceutici, coloranti organici o sintetici, odoranti o aromatizzanti, tensioattivi organici
- Materie plastiche e gomme
- Carta, articoli di libreria e tipografia
- Tessili e tessuti  
segnatamente, fibre continue e discontinue, cotonati, ricami non artigianali, confezioni
- Calzature di lusso
- Lavori in pietra, gesso, cemento, amianto, mica o materie analoghe, vetro
- Metalli comuni e lavori in metallo  
segnatamente, tubi e tubature di ferro e acciaio, costruzioni di ferro o acciaio, articoli torniti, impianti per riscaldamento centrale, utensileria domestica o generale, articoli igienici, materiale per saldature
- Macchine e apparecchi  
segnatamente, motori ad esplosione o combustione, a pistoni o centrifughi; filtri; macchine per pulire, asciugare, riempire e chiudere bottiglie o scatole; imballatrici; lavastoviglie, macchine per la molitoria, la stampa, la filatura; telai anche da ricamo, con attrezzi ausiliari; macchine utensili per la metallurgia; macchine o attrezzature d'ufficio; macchine per vagliare, lavare, frantumare, miscelare e modellare materie minerali
- Macchine e apparecchi elettrici  
segnatamente per telefonia e telegrafia; trasmettenti; sezionatori e connettori di circuiti; resistenze atermiche, potenziometri, regolatori d'alta tensione, pannelli di comando o di distribuzione
- Materiale da trasporto  
segnatamente automotrici, carrelli con o senza motore, pezzi staccati per veicoli ferroviari, autocarri
- Strumenti e apparecchi ottici, fotografici e cinematografici, di metrologia o verifica di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; strumenti musicali, registratori ecc.  
segnatamente geodetici, topografici, idrografici, idrologici, meteorologici, geofisici, bussole, telemetri, bilance di precisione; attrezzature mediche,

- ortopediche, protesi (per fratture o sordità); apparecchi elettronici di metrologia, verifica, regolazione; fonografi, dittafoni, registratori e grammofoni, giradischi, magnetofoni; apparecchi foto e cinematografici
- Articoli orologiai  
segnatamente, orologi da tasca, orologi braccialetto e simili; pendole e sveglie con movimenti non orologiai; movimenti orologiai; casse d'orologio della voce 9101<sup>6</sup>; altre forniture orologiaie
  - Prodotti diversi

<sup>6</sup> Per la numerazione vedi Tariffa delle dogane svizzere del 9 ott. 1986 (RS **632.10** allegato).

## **Elenco indicativo dei prodotti d'origine tunisina esportabili in Svizzera**

- Pesci, crostacei e molluschi freschi o congelati
- Spugne naturali
- Legumi e ortaggi freschi, refrigerati o congelati o in salamoia, radici e tuberi alimentari
- Datteri e frutta secca, mandorle incluse
- Agrumi e altra frutta fresca
- Harissa
- Spezie e condimenti
- Cereali segnatamente orzo
- Prodotti di molitoria e crusche
- Olio d'oliva grezzo, purificato o raffinato
- Cuscus e paste alimentari
- Conserve di pomodori, carciofi, olive ecc. Conserve di frutta (marmellate, gelatine ecc.)
- Succhi di frutta
- Mosti d'uva
- Vino e aceto di vino
- Sale marino
- Fosfati di calcio, naturali o analoghi, spato fluoro, minerale di zinco Petrolio grezzo, olio lampante, spirito ecc.
- Acido fosforico
- Fluoruro d'alluminio e solfato d'allumina
- Iperfosfati, superfosfati e altri fertilizzanti
- Profumi
- Velli grezzi, escluse le pelli bovine
- Cuoi e pelli equine
- Lavori in materie plastiche
- Legni, compensati e lavori in legno
- Sugheri e lavori in sughero
- Carta da stampa, per scrivere, carta-carbone, articoli scolastici ecc.
- Tessili (tessuti, confezioni e maglierie, coperte, teloni ecc.)

- Tappeti a punto annodato, klim e altri prodotti artigianali.
- Spaghi, corde e cordami
- Calzature e simili
- Prodotti refrattari e ceramiche
- Tubi d'acciaio saldato
- Giunti idraulici, griglie e chincaglieria (chiodi, viti, bulloni ecc.)
- Articoli casalinghi, utensileria da cucina ed elettrodomestici
- Piombo e lavori di piombo
- Utensili, posaterie da tavola in metalli comuni
- Lampadari
- Elettrodi per saldatura all'arco
- Motori diesel a combustione interna
- Rubinetteria
- Materiale elettrico  
segnatamente trasformatori, motori, accumulatori, stabilizzatori, lampadine ecc.
- Ricevitori radio TV
- Cavi elettrici e telefonici
- Contatori per gas, liquidi, elettricità
- Imbarcazioni da diporto, sport e pesca
- Mobili, letti e simili
- Prodotti diversi

